



Sent. n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In nome del Popolo Italiano

Il G. U. delle Pensioni - nella persona del Cons. Cristiana Rondoni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella fase cautelare del giudizio in materia di pensione civile iscritto al [REDACTED] del registro di Segreteria, depositato in data [REDACTED] proposto da [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio in Roma, viale delle Medaglie D'oro 266 elegge domicilio

C O N T R O

INPS

Ministero della Difesa

A V V E R S O

Il provvedimento INPS [REDACTED] dell'[REDACTED] con il quale viene disposto di recuperare la somma di € 59.430,12 sul trattamento pensionistico n. [REDACTED], pari a quanto indebitamente corrisposto in più sul trattamento pensionistico provvisorio.

Udito alla udienza camerale del giorno [REDACTED] l'Avv.

Pierpaolo De Vizio, per delega, per il ricorrente, e l'Avvocato [REDACTED]

[REDACTED] per l'INPS.

Assente e non rappresentato il Ministero della Difesa.

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

FATTO

Riferisce l'atto introduttivo che il sig. [REDACTED], ex sottufficiale della Marina Militare, si è arruolato nella Marina Militare il [REDACTED] come COM. 2 cl ed ha prestato servizio presso la Caserma Scuole Allievi Sottufficiali di La Maddalena fino al 15/07/1989 con il grado di Sergente. Durante tale periodo egli svolgeva imbarchi temporanei presso la Nave Palinuro e Nave Carabiniere.

A seguito di provvedimento emesso da MARISPEDAL La Spezia, veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e cessava dal servizio permanente per "infermità", a decorrere dal 13.11.2003 con collocamento nella riserva con D.M. del 01.04.2004 per riforma non dipendente da causa di servizio.

Con determinazione stipendiale della Direzione generale per il Personale Militare e della Leva — 11^a Divisione in data [REDACTED] ed in data [REDACTED] gli veniva conferito il trattamento pensionistico provvisorio.

In data 3 novembre 2014 il Ministero della Difesa — Direzione Generale della previdenza Militare e della Leva, inviava all'INPS il decreto dirigenziale n. [REDACTED], concessivo di pensione ordinaria vitalizia.

In data [REDACTED] con provvedimento n. [REDACTED], l'INPS, in sede di applicazione del trattamento pensionistico definitivo ordinario, conferito con decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] disponeva, nei confronti del ricorrente, titolare di pensione n. [REDACTED] il recupero di indebito pensionistico di € 59.430,12, relativamente al periodo [REDACTED] al [REDACTED]. "Tale somma risulterebbe dal conguaglio con quanto corrisposto dalla Marina Militare e da quanto pagato dall'INPS al ricorrente a titolo di pensione provvisoria".

L'INPS, con memoria depositata il 6 maggio 2015 ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto ordinatore secondario di spesa ed ha concluso per l'estromissione dell'INPS dal giudizio, il rigetto del ricorso ed in subordine per la mancata concessione degli interessi sulle somme da restituire e l'accertamento del diritto di rivalsa dell'INPS sull'amministrazione della Difesa.

Costituitasi in giudizio con memoria depositata in data [REDACTED] [REDACTED] l'Amministrazione della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare e la declaratoria di inammissibilità della rivalsa.

Alla odierna udienza camerale le parti insistono nel senso di cui agli atti scritti.

DIRITTO

La domanda contenuta nell'atto introduttivo depositato dal ricorrente è diretta all'accertamento dell'irripetibilità delle somme

indebitamente percepite sino alla determinazione definitiva della pensione.

Nel corso del giudizio l'INPS, con domanda incidentale contenuta nella memoria di costituzione, ha chiesto l'accertamento del diritto alla refusione delle somme definitivamente irripetibili nei confronti del ricorrente, nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro, subordinata all'esito positivo dell'accertamento del diritto dello stesso.

Questo Giudice ritiene verificate, per il contenuto della controversia, le condizioni poste dall'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha introdotto, anche nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti (comma 3), l'innovazione normativa prevista per il giudizio amministrativo, in base alla quale il comma secondo dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, consente che sia adottata una decisione in forma semplificata "nel rispetto della completezza del contraddittorio" – nella specie assicurata dalla regolare notifica del ricorso alle controparti – "nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare".

Verificata, così, l'esistenza di tutti i presupposti stabiliti dall'indicata disposizione, il Giudice ritiene che il ricorso proposto da [REDACTED], introduttivo del giudizio iscritto al [REDACTED] del registro di Segreteria, possa essere definito nel merito, con decisione in forma semplificata, senza dar corso all'intermedia pronuncia cautelare richiesta dal ricorrente.

La pretesa dell'Istituto, presentandone sia il petitum che la causa petendi, si inquadra nell'azione di refusione delle somme che l'ente previdenziale, in qualità di erogatore secondario della spesa, è tenuto a restituire per effetto di erronee determinazioni dell'ente datore di lavoro, espressamente attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti dall'art. 8, comma 2, del d.p.r. n.538/1986.

Questo Giudice al riguardo ritiene aderire alla ormai univoca giurisprudenza che chiarisce come la chiamata in garanzia dell'Amministrazione datrice di lavoro, trattandosi di rapporto (quello di *garanzia*) estraneo all'ambito del giudizio, quale fissato – nel suo profilo devolutivo del rapporto pensionistico controverso – dal ricorso introduttivo, tenuto anche conto dei precedenti di questa Corte in proposito, impone l'attivazione di un "*autonomo giudizio*" (v. tra le più recenti, Sez. I[^] Centr. App. sent. n° 141/2013).

Ciò, naturalmente, vale quando l'azione del ricorrente, come nel caso di specie, sia tesa ad essere esonerato dalla restituzione dell'indebito percepito in buona fede, come tale quindi diversa rispetto alla azione di rivalsa, con la quale l'ente previdenziale agisce per ottenere la refusione delle somme a causa di errori nel quantum della pensione che l'Amministrazione ha comunicato all'INPDAP: in tale caso sia il petitum che la causa petendi sono esattamente ed esclusivamente delineati nei termini di una mera azione di ripetizione, o rivalsa, o refusione.

Quanto al merito il credito erariale oggetto del presente giudizio nasce dalla differenza da quanto corrisposto in più in sede di trattamento pensionistico provvisorio e quanto invece avrebbe dovuto essere corrisposto, importo quantificato dall'Amministrazione in sede di emissione del decreto relativo al trattamento pensionistico definitivo.

Parte ricorrente chiede che sia annullato il provvedimento di recupero, in quanto si tratta di somme percepite in buona fede e destinate ai bisogni quotidiani di sostentamento del percipiente.

Risulta dagli atti di causa che l'Amministrazione ha impiegato un periodo pari a circa 10 anni per quantificare il trattamento di pensione definitiva ed emettere il relativo provvedimento.

Se ne deduce che il trattamento pensionistico provvisorio è stato erogato con una maggiorazione spalmata su un periodo piuttosto lungo, tanto che difficilmente il percettore del trattamento avrebbe potuto avvedersi di percepire somme in eccesso: è evidente che un periodo di tempo così lungo - idoneo a persuadere il pensionato della stabilità degli importi a lui corrisposti - è già da solo sufficiente a dimostrare la buona fede del ricorrente, nei cui confronti l'indebito non può pertanto essere recuperato, stante l'affievolimento del potere dell'Amministrazione di recuperare le somme indebite in presenza di un'accertata situazione di legittimo affidamento del percipiente, determinante la compressione del diritto dovere al recupero da parte dell'Istituto.

Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.

Perché possa negarsi all'Amministrazione il recupero delle somme è infatti necessario che in capo al dipendente sussista il requisito della percezione in buona fede, che secondo quanto indicato da ultimo dalle SSRR 2QM2012 va valutato <<attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

- a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
- b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);
- c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'Amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

“Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che

matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevanza in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

Ritenuto pertanto che:

- alla stregua dei principi di cui alla richiamata sent. n°2-QM/2012, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno dichiarate irripetibili le somme oggetto dell'impugnato recupero, con conseguente restituzione delle somme già recuperate, maggiorate di interessi e rivalutazione, da riconoscere secondo i principi affermati dalle SS.RR. con la sent. n°6-QM/2008;
- la complessità della materia, che ha formato oggetto delle due richiamate rimessioni alle Sezioni Riunite, giustifica la piena compensazione delle spese legali tra le parti;
- nulla è dovuto per le spese di giustizia.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale del Lazio-Giudice Unico delle pensioni

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto del gravato recupero e dispone la restituzione delle somme trattenute a tale titolo, sulle quali vanno computati gli interessi e la rivalutazione monetaria, nei termini di cui in parte motiva.

Compensa le spese tra le parti.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso a Roma, il [REDACTED]

IL GIUDICE UNICO

F.to Dr.ssa Cristiana Rondoni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il [REDACTED]

Per il dirigente

F.to Domenica LAGANA'